

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 308

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2006

Norme sulla riabilitazione attraverso l’utilizzo del cavallo

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si vuole conferire alla terapia per mezzo del cavallo (TMC) il giusto riconoscimento di prestazione terapeutica riabilitativa distinguendola dalla semplice attività ludico-ricreativa. L'ippoterapia infatti è un complesso di attività di riabilitazione valida per casi di deficit sia motori che psichici. In particolare, la riabilitazione equestre è indicata nel trattamento di numerose patologie: dalle paralisi cerebrali infantili a quelle centrali o periferiche conseguenti ad encefalopatie, poliomielite o ictus, dalle lesioni midollari conseguenti a traumi alla spina bifida, dalla schizofrenia all'autismo, alle psicosi infantili e a numerosi disturbi sia del comportamento che dell'equilibrio. Dal punto di vista motorio, tale attività migliora la coordinazione dei movimenti, il mantenimento dell'equilibrio, il controllo del tronco, l'orientamento spazio-temporale e permette un uso parziale degli arti inferiori. Nell'ambito psichico, l'ippoterapia ha il pregio di sviluppare l'autonomia del paziente.

Il presente disegno di legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1 riconosce l'ippoterapia quale tecnica riabilitativa, l'articolo 2 disciplina l'obiettivo terapeutico ovvero l'elaborazione

di un progetto terapeutico individualizzato per ogni paziente, in cui vengono valutate anche le controindicazioni, da verificare periodicamente al fine della continuità o dell'interruzione del trattamento stesso. L'articolo 3 dispone che l'ippoterapia venga svolta solo in centri che possiedano i requisiti stabiliti dal Ministero della salute con regolamento. L'articolo 4 istituisce presso il Ministero della salute un Comitato tecnico-scientifico della terapia, con il compito di proporre ed aggiornare le attività e le disposizioni di cui alla presente legge. Il Comitato è composto da 3 docenti universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'articolo 5 definisce gli organici dei centri di terapia composti da un responsabile e da personale medico, tecnico ed amministrativo. L'articolo 6 prevede dispositivi assicurativi di garanzia l'articolo 7 detta disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano ed infine l'articolo 8 istituisce presso il Ministero della salute un fondo per l'avviamento della riabilitazione equestre sul territorio italiano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La terapia per mezzo del cavallo è riconosciuta dal Ministero della salute tra le possibili prestazioni terapeutiche riabilitative.

2. Scopo della terapia per mezzo del cavallo, tecnica ad alta specializzazione basata su studi di neurofisiologia, fisioterapia, nonché di scienze neurologiche e psicologiche, è quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con l'uso del cavallo.

3. La terapia per mezzo del cavallo è distinta dalle semplici attività ludico-ricreative, dedicate a persone disabili e non, presupponendo l'obiettivo terapeutico di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Obiettivo terapeutico)

1. Alla base dell'obiettivo terapeutico si pone l'individuazione e la valutazione delle controindicazioni, l'elaborazione di un progetto terapeutico individualizzato per ogni paziente da verificare periodicamente, al fine della continuità o dell'interruzione del trattamento stesso, in base ai protocolli di valutazione scientifica dei risultati.

2. L'obiettivo terapeutico è competenza di una *équipe* multidisciplinare che comprende il *longeur* o assistente, il fisioterapista con specializzazione in riabilitazione equestre, il medico specialista, a seconda della patologia di cui si tratta, il veterinario che si occupa della scelta del cavallo e del suo stato di benessere fisico e psichico.

Art. 3.

(Centri di terapia per mezzo del cavallo)

1. L'attività di terapia per mezzo del cavallo può essere svolta solo in centri in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della salute secondo criteri previsti dalle linee guida stabilite con apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le caratteristiche organizzative e strutturali minime dei centri e prevede apposite disposizioni transitorie per permettere l'adeguamento dei centri che già svolgono l'attività di terapia per mezzo del cavallo.

3. Il riconoscimento di enti o associazioni cui affidare l'organizzazione dei centri riabilitativi, attraverso la terapia con il mezzo del cavallo, spetta al Ministero della salute.

Art. 4.

(Comitato tecnico-scientifico della terapia)

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato tecnico-scientifico della terapia, di seguito denominato «Comitato», composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità sulla base della riconosciuta competenza nel settore della terapia per mezzo del cavallo, da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Comitato, sentite le associazioni di terapia per mezzo del cavallo e i centri di cui all'articolo 3, ha facoltà di proposta e aggiornamento delle attività e delle disposizioni di cui alla presente legge, compresi i protocolli di valutazione scientifica dei risultati del raggiungimento degli obiettivi terapeutici sulla base delle linee guida internazionali.

3. Il Comitato prevede le eventuali sanzioni che possono comportare anche la chiu-

sura del centro, in caso di incongruenze inconciliabili con la deontologia professionale e l'etica di tale servizio, oppure in caso di incompetenze di carattere gestionale o amministrativo.

Art. 5.

(Figure professionali)

1. L'organico dei centri di terapia per mezzo del cavallo è costituito da un responsabile del centro che segue i programmi con l'ausilio di personale medico, personale tecnico e personale amministrativo.

2. Il direttore scientifico del centro deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di almeno una delle seguenti specializzazioni:

- a) medicina dello sport;
- b) fisiatria;
- c) fisiochinesiterapia;
- d) neuropsichiatria infantile;
- e) neurologia;
- f) psichiatria;
- g) ortopedia;
- h) medicina interna.

3. Negli organici dei centri sono inoltre previste le seguenti figure professionali:

- a) un direttore amministrativo;
- b) uno o più addetti alla psicomotricità ed alla terapia per mezzo del cavallo;
- c) uno o più addetti alla fisioterapia;
- d) uno o più assistenti alla terapia di psicomotricità per mezzo del cavallo;
- e) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie, la scuola;
- f) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al centro;
- g) uno o più addetti alla logopedia;
- h) uno o più istruttori di equitazione.

Art. 6.

(Dispositivi di garanzia)

1. Le associazioni operanti nel settore della terapia per mezzo del cavallo, riconosciute dal Ministero della salute, sono tenute a fornire copertura assicurativa contro l'incendio e il furto di materiali e animali in dotazione ai centri ad esse affiliati, nonché contro i danni alle strutture dei centri.

2. I centri sono tenuti a fornire adeguata copertura assicurativa ai propri operatori per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne le responsabilità verso terzi.

Art. 7.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare la materia della presente legge in base alle competenze attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Norme finanziarie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute un fondo per l'avviamento della riabilitazione equestre sul territorio italiano, di seguito denominato «fondo».

2. Il fondo è costituito dallo 0,5 per cento delle entrate nette dell'UNIRE e, in equivalente misura, dai fondi destinati dall'Unione europea per la formazione permanente del personale, nonché dallo 0,4 per cento dei fondi nazionali per le fondazioni di valore altamente scientifico e umanitario.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

